

CONVENZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA, IL COMUNE DI LIVORNO, IL COMUNE DI COLLESALVETTI, IL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO E L'UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE RELATIVA AD ALCUNE ATTIVITÀ' INERENTI LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE "MONTI LIVORNESI"

La Regione Toscana, con sede legale in Firenze, P.zza Duomo 10, C.F. n. 01386030488, in seguito denominata "Regione", rappresentata da, che interviene non in proprio ma in nome e per conto della Regione Toscana in qualità di

E

Il Comune di Livorno, con sede legale in Piazza del Municipio, 1- 57123 Livorno (LI) C.F./P.IVA 00104330493, rappresentato da, che interviene non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Livorno in qualità di

Il Comune di Collesalveti, con sede legale in Piazza della Repubblica, 32 - 57014 Collesalveti (LI) C.F. 00285400495 , rappresentato da, che interviene non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Collesalveti in qualità di

Il Comune di Rosignano Marittimo, con sede legale in Via dei Lavoratori, 21 Rosignano M.mo (LI) P.IVA 00118800499, rappresentato da, che interviene non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Rosignano M.mo in qualità di

L'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, con sede legale in Piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa Marittima (GR) C.F. n.92074720530, rappresentato da....., che interviene non in proprio ma in nome e per conto dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere in qualità di

PREMESSO CHE

La Regione Toscana è soggetto gestore delle Riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000, ai sensi degli art. 14 e 67 della L.R. 30/2015, così come modificata dalla L.R. 48/2016 in attuazione della L.R. 22/2015 con la quale è stato disposto il trasferimento alla Regione di alcune funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze tra cui quelle in materia ambientale concernenti i parchi, le aree protette e la tutela della biodiversità;

L'art. 1 della L.R. 30/2015 detta disposizioni generali per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e l'art. 4 della stessa definisce le caratteristiche delle Riserve naturali regionali;

L'art. 17, c. 3 della L.R. 30/2015 prevede che i Comuni singoli o associati, possano svolgere attività operative connesse alla gestione delle Riserve naturali previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali;

L'art. 46, c. 3 e c. 4 della L.R. 30/2015 prevede che per la gestione delle Riserve la Regione Toscana possa avvalersi, previa stipula di convenzione, degli Enti parco e/o dei Comuni, anche in forma associata, ed in tal caso tali soggetti entro il 31 Dicembre di ogni anno presentano alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte;

L'art. 57 della L.R. 30/2015 detta i principi per lo svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione del territorio delle aree protette regionali;

Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (P.A.E.R.), approvato con delibera di Consiglio regionale 11 febbraio 2015 , n.10 e prorogato con L.R. 31 marzo 2017, n.15, prevede l'obiettivo B1 "Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette";

Con deliberazione n.30 del 26/05/2020, in esito alle verifiche svolte ai sensi degli articoli 113 e 116 della L.R.30/2015, il Consiglio Regionale ha istituito il “Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi – Isola di Biodiversità” costituito dalla Riserva naturale regionale denominata “Monti livornesi” (RRLI03), dal SIC “Monti livornesi” (codice Natura 2000 IT5160022), dal SIC “Calafuria-area terrestre e marina (codice Natura 2000 IT5160023), oltre che dalle aree di collegamento ecologico funzionale di cui al d.p.r. 357/1997 e dagli ulteriori elementi riconosciuti dal piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014, dagli alberi monumentali di cui alla L. 10/2013, dalle specie di flora, fauna e habitat naturali e seminaturali nonché dai geositi di cui alla L.R. 30/2015, parte costitutiva del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge;

I Siti natura 2000 “Monti livornesi” (codice Natura 2000 IT5160022), e “Calafuria-area terrestre e marina (codice Natura 2000 IT5160023) sono stati inseriti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria con decisione di esecuzione della Commissione Europea n.2022/234 del 16 febbraio 2022 che adotta il quindicesimo aggiornamento dell'elenco per la regione biogeografica mediterranea;

Il territorio della Riserva naturale regionale Monti Livornesi (RRLI03), ricade all'interno del Comune di Livorno, del Comune di Collesalveti e del Comune di Rosignano M.mo, per una superficie totale di ha 1.337 circa, corrisponde in linea generale all'area già classificata come Parco provinciale, con limitati aggiustamenti cartografici effettuati in sede di istituzione, e le relative aree contigue, per circa 1.742 ha, alle aree dapprima classificate come Aree Naturali Protette di Interesse Locale-ANPIL- ai sensi della L.R. 49/1995;

La Riserva comprende tre aree distinte e si sovrappone al Sito Natura 2000 che le collega a livello territoriale ed ecologico-funzionale. L'istituzione di ampie aree contigue di fatto accorcia le distanze tra le tre aree della riserva e dà spunto ad una sorta di graduazione territoriale che si traduce in norme a diverso grado di protezione ma inserite in un unico quadro territoriale. Il territorio è caratterizzato dalla presenza della vegetazione mediterranea che comprende boschi di leccio in buono stato di conservazione. Dell'intero sistema fa parte anche il Sito Natura 2000 di Calafuria che si estende a mare, comprendendo anche la prospiciente area marina costiera caratterizzata da importanti biocenosi legate al coralligeno;

La Riserva naturale regionale “Monti Livornesi” risulta in gran parte coincidente con il complesso Agro-Forestale regionale denominato “Colline Livornesi” (2.068ettari), la cui gestione è affidata all'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, individuata quale Ente competente per la gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, ai sensi della L.R. n.39/2000 (Legge forestale della Toscana);

Con la già citata deliberazione di Consiglio regionale n. 30 del 26/05/2020, sono state approvate le misure di salvaguardia da applicarsi al territorio della Riserva e alle relative aree contigue sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 49 della L.R. 30/2015;

Ai siti della Rete Natura 2000 si applicano le misure di conservazione individuate per l'ambito marino e terrestre dall'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n.1223 del 15 dicembre 2015;

Con delibera di Giunta regionale n. 408 del 11/04/2022 la Regione Toscana ha approvato il Documento Operativo Annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano – Annualità 2022 che:

1. contiene le indicazioni operative per la gestione delle Riserve regionali e l'individuazione delle Convenzioni da attivare per l'anno 2022, tra le quali quella relativa alla Riserva naturale regionale Monti Livornesi;
2. inserisce la Riserva naturale regionale “Monti Livornesi” all'interno dell'area a gestione aggregata denominata “Monti Livornesi” con l'obiettivo di attivare sinergie per la gestione degli aspetti naturalistici e per la valorizzazione delle aree;

Tra le finalità costitutive della Riserva, riportate all'Art.2 delle misure di salvaguardia approvate con D.C.R. n. 30/2020, vi è una gestione tesa a garantire la visione unitaria degli elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui all'articolo 1 della L.R. 30/2015, che costituiscono il sistema integrato delle Aree protette dei Monti Livornesi – Isola di Biodiversità attraverso la conservazione, valorizzazione e promozione delle sue componenti;

Nell'ambito del processo partecipativo attivato per l'istituzione della nuova riserva regionale e dei Siti natura 2000 è stata sottolineata più volte l'importanza di una gestione unitaria dei vari elementi che compongono il Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi al fine di ridurre per quanto possibile la frammentazione delle competenze ed auspicando a tal fine l'individuazione di un soggetto gestore unico;

Successivamente all'istituzione i tre Comuni hanno attivato un percorso teso ad individuare forme di cooperazione istituzionale che permettano di rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze di una gestione unitaria del territorio protetto; si tratta tuttavia di un percorso complesso sul piano giuridico e procedurale con conseguenze in termini organizzativi ed economici che hanno riflesso sulla struttura di ciascuno dei tre Comuni e che devono essere attentamente analizzate e valutate;

Nel corso del 2021 i Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo, hanno attuato un percorso partecipativo, finanziato dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. 46/2013 e denominato "Una mappa di Comunità per i Monti Livornesi". Il Progetto ha visto il coinvolgimento di numerose Associazioni operanti nell'ambito territoriale dei tre comuni; oltre ai territori della riserva, ha coinvolto anche aree esterne alla stessa alla scopo di riflettere sull'identità dei luoghi e delle comunità che li abitano ed elaborare una strategia di gestione e di valorizzazione delle aree interessate;

In attesa della definizione di un possibile diverso scenario di cooperazione, la Regione Toscana, i tre Comuni, e l'Unione di Comuni riconoscono la necessità di attivare al più presto azioni concrete tese alla valorizzazione e promozione del territorio in chiave ambientale e culturale attraverso la manutenzione e gestione delle strutture, a partire da quelle che già a suo tempo sono state individuate quali elementi cardine del sistema, e l'organizzazione di attività didattico educative e di promozione verso un turismo verde rispettoso delle caratteristiche naturali del territorio;

Lo strumento della convenzione, previsto all'art. 46, c. 3 e c. 4 della L.R. 30/2015, permette la partecipazione dei Comuni alla gestione operativa della Riserva quali soggetti di cui la Regione si avvale per l'attuazione di specifiche attività inerenti la gestione stessa della Riserva; la forma di avvalimento prevede una governance orientata nel tempo attraverso una calendarizzazione delle attività da attuare nell'anno, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, ed un ruolo di coordinamento da parte della Regione la quale concorre finanziariamente all'attuazione delle attività programmate;

I Comuni potranno attuare le attività oggetto di avvalimento, ciascuno sul territorio di propria competenza, in economia o mediante affidamento a soggetti terzi nel rispetto della normativa di settore o in collaborazione con soggetti a carattere ambientale di cui al comma 4, lettera c, numero 3) della l.r 30/2015, nel rispetto della normativa del Terzo Settore;

Nella Riserva oggetto della presente Convenzione ad oggi sono presenti le seguenti strutture finalizzate alla fruizione della stessa:

- il Casale Poggetti di proprietà del Comune di Rosignano i cui beni mobili sono stati trasferiti dalla Provincia di Livorno alla Regione, ai sensi della L.R. 22/2015. Negli anni 2000 l'immobile è stato oggetto di un intervento di riqualificazione finanziato dall'UE per destinarlo ad attività di promozione dell'allora Parco provinciale dei Monti Livornesi. A seguito del richiamato percorso partecipativo, il Comune ha stipulato un patto di collaborazione per la cura e la gestione condivisa del Casale ed ha previsto lo stanziamento di alcune risorse per il 2022 per gli interventi manutentivi necessari, destinandolo a luogo di accoglienza, promozione, ricerca, documentazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, di diffusione delle scienze naturali, di organizzazione di

iniziative di conoscenza del Sistema integrato delle Aree protette e della Riserva naturale regionale dei Monti Livornesi;

- la Villa Pertusati di proprietà del Comune di Rosignano i cui beni mobili sono stati trasferiti dalla Provincia di Livorno alla Regione, ai sensi della L.R. 22/2015. La struttura, anch'essa oggetto in passato di finanziamento UE, è attualmente in uso come sede del Museo di Storia naturale, gestito dall'Associazione Amici della natura che vi svolge attività di ricerca, didattica e divulgativa, ed è inoltre destinata ad attività convegnistica ed espositiva;

- nel Comune di Rosignano M.mo, mulini ad acqua e a vento con particolare riferimento ai mulini idraulici del Sanguigna (mulino di Cima, di Mezzo, di Bucafonda) di proprietà comunale

- l'Eremo di Sambuca nel Comune di Collesalveti, risalente al XII° secolo e oggetto di alcune ristrutturazioni tra gli anni ottanta e novanta del '900 per evitarne la completa rovina, oggetto di molte escursioni e visite a testimonianza del grande valore che ancora oggi conserva;

- l'Acquedotto Leopoldino settecentesco, che dal Comune di Collesalveti arriva al Comune di Livorno;

- l'area del Cisternino, nel Comune di Livorno, dove si trova anche il Centro di recupero degli uccelli marini gestito da LIPU;

Oltre alle strutture sopra evidenziate, nella Riserva o nelle sue vicinanze, sono presenti altre strutture appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale regionale, in concessione pluriennale a cooperative/soggetti privati qualificati, che possono fornire servizi ricettivi ai visitatori della Riserva naturale;

Nel territorio della riserva rimane chiaramente riconoscibile ed in parte agibile una fitta rete di percorsi funzionali alle attività storicamente presenti: la rete dei percorsi per i mulini, il trasporto del legname verso la costa, i percorsi di collegamento dei centri collinari con la città di Livorno e con il porto, oltre ad alcuni sentieri di grande rilevanza e che in passato sono stati oggetto di approfondimenti progettuali ed interventi in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio; tra questi:

- il percorso del pellegrino nel Comune di Livorno: si sviluppa completamente all'interno della Foresta di Montenero, facente parte del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale;
- il sentiero 00 chiamato anche la "dorsale delle delle Colline livornesi": lungo circa 40 km che ne consente l'attraversamento longitudinale in aree prevalentemente di crinale percorrendo piste e sentieri segnati soprattutto in aree boscate. Si sovrappone interamente al percorso principale dell'ippovia del mediterraneo che attraversa le colline livornesi. E' quindi un percorso trivalente: percorribile a piedi, in bicicletta e a cavallo. Lungo il percorso sono presenti alcune tra le più rilevanti emergenze architettoniche, storiche e culturali quali il Cisternino, l'Eremo della Sambuca, il vicino sistema dei Mulini dell'Ugione e delle ghiacciaie;
- il sentiero che dalla Sambuca arriva alle "ghiacciaie", grosse cisterne di pietra usate fino alla fine dell'Ottocento dai contadini per conservare le derrate alimentari con il ghiaccio, che veniva portato dalla Garfagnana- interamente nel demanio regionale;
- i sentieri dell'Alta Valle Morra e il Sentiero dei Mille, che si sviluppano nelle aree contigue della Riserva;
- il sentiero che dalla Palazzina percorre la Valle del Chioma, nel Comune di Livorno;
- sentieri nel Monte Pelato, nel Comune di Rosignano Marittimo;

Nella Città di di Livorno si trova il Museo di Storia naturale del Mediterraneo, gestito dalla Provincia di Livorno, che costituisce un centro di ricerca capace di fornire indirizzi utili alla elaborazione di programmi per la salvaguardia e conservazione del patrimonio naturale, oltre che un centro di cultura scientifica, di aggregazione culturale e di attività didattiche. Il Museo dal 2012 ed a tutt'oggi assume e mantiene la qualifica di "Museo di rilevanza regionale" (Decreto R.T. n. 1454/2012), è iscritto alla "Anagrafe Nazionale delle Ricerche - MIUR" (Codice C119001H), è iscritto all'Elenco Nazionale per il Servizio civile (Codice NZ05694) e all'Elenco Regionale Toscano per il Servizio Civile (Codice RT1S00266); è inoltre capofila del "Sistema dei Musei e Parchi della provincia di

Livorno” e attiva azioni congiunte di promozione del territorio per progetti cofinanziati dalla Regione Toscana, dallo Stato e dalla UE;

Nella Città di Livorno si trova inoltre il Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” di Livorno (CIBM) che fornisce un contributo continuo alla conoscenza del mare in una ottica di sostenibilità delle attività antropiche ed economia circolare. Tale contributo è continuamente alimentato sia da differenti percorsi di ricerca supportati anche dalle Università associate, sia dalle attività di consulenza e servizio in ambito marino che costituiscono il cuore pulsante del CIBM;

Nel Comune di Rosignano Marittimo si trova il Museo di Storia Naturae (MuSNa), gestito dall’Associazione Amici della Natura Rosignano, all’interno del quale operano attivamente gruppi appartenenti a vari settori delle discipline naturali, fornendo un contributo continuo alla conoscenza della cultura scientifica e naturalistica e alla promozione e salvaguardia dell’ambiente naturale, oltre che a svolgere attività di ricerca sul territorio comunale;

La Regione Toscana, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalveti, il Comune di Rosignano Marittimo, nel cui territorio ricade la Riserva naturale, e l’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, in qualità di soggetto gestore del patrimonio agricolo forestale, confermano il loro interesse a proteggere i valori naturalistici ambientali della Riserva e del Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi e a promuovere nel contempo iniziative per la fruizione e la valorizzazione dell’intero territorio;

Le parti condividono altresì l’obiettivo comune di valorizzare la Riserva naturale regionale Monti Livornesi e l’intero Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi secondo gli indirizzi della programmazione regionale, assicurando le condizioni per la fruizione e valorizzando il patrimonio naturale in chiave educativa e turistica, anche al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale dell’area protetta e del territorio in cui è inserita;

Lo schema di convenzione tra la Regione Toscana, il Comune di Livorno, il Comune di Collesalveti, il Comune di Rosignano Marittimo e l’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere per lo svolgimento di alcune attività gestionali della Riserva naturale regionale Monti Livornesi è stato approvato con D.G.R. n.del

Tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

2.1 Il presente atto definisce le modalità di collaborazione tra i sottoscrittori per la gestione operativa della Riserva naturale “*Monti Livornesi*” facente parte del “*Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi – Isola di Biodiversità*” con particolare riferimento alla gestione coordinata delle strutture di accoglienza e di informazione a servizio del sistema integrato delle aree protette e della rete di percorsi con le relative aree attrezzate e punti sosta come individuate nelle premesse, oltre alle altre attività finalizzate a favorire la valorizzazione e la fruizione dell’area protetta e ad assicurare un servizio di elevata qualità agli utenti, nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali, anche in collaborazione con i soggetti preposti alla gestione delle altre

strutture presenti all'interno della Riserva Naturale e di proprietà del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (vedi cartografia Allegato A).

Art. 3 - Definizione degli obiettivi

3.1 Le parti condividono, nel rispetto delle finalità degli atti istitutivi della Riserva naturale e dei Siti facenti parte della rete natura 2000, nonché dei principi richiamati in premessa, i seguenti obiettivi:

- a) garantire la corretta conservazione degli ambienti e delle specie che caratterizzano la Riserva naturale ed i siti della Rete Natura 2000 in attuazione dei principi generali della L.R. 30/2015;
- b) promuovere e attuare ogni forma di collaborazione e sinergia con le altre aree protette regionali, volta alla conservazione e alla valorizzazione dei luoghi, al controllo e al monitoraggio del territorio nonché alla sua promozione incentivandone la corretta fruizione;
- c) valorizzare il territorio della riserva in termini di promozione incentivandone una fruizione compatibile con la conservazione degli ambienti e delle specie;
- d) incentivare la promozione e lo svolgimento coordinato di attività scientifiche e di ricerca oltre che di educazione ambientale, anche in collaborazione con gli istituti scolastici;
- e) promuovere le attività produttive ecocompatibili ed i prodotti agroalimentari tipici anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali;
- f) promuovere progetti pilota relativi ad interventi di miglioramento ambientale anche attraverso la progettazione di interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale;
- g) promuovere progetti specifici finalizzati alla gestione della fauna selvatica.

Art. 4 - Impegni delle parti

4.1 I sottoscrittori, nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo della Riserva naturale, delle misure di salvaguardia, delle misure di conservazione previste per i siti della rete Natura 2000 e dei principi richiamati in premessa, si impegnano a collaborare e a svolgere le attività connesse alla gestione ed alla valorizzazione della Riserva naturale e del contesto territoriale in cui è inserita, in modo coordinato al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione unitaria pur nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascuno.

4.2 I Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo sottoscrittori della presente Convenzione, si impegnano ognuno per il proprio territorio e per le rispettive competenze, nonché in relazione a quanto programmato annualmente secondo le modalità definite all'art. 5 e ai relativi stanziamenti economico-finanziari, a:

- a. individuare, ciascuno sul proprio territorio a partire da quelle elencate in premessa, le strutture dedicate, o comunque che concorrono, alla fruizione del "Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi – Isola di Biodiversità" quali luoghi di accoglienza, promozione, ricerca, documentazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico;
- b. garantire, direttamente o attraverso soggetti terzi, la gestione e l'apertura al pubblico, se prevista, degli immobili e delle strutture come sopra individuate facendosi carico, relativamente agli immobili di proprietà comunale o con altro titolo reale, delle spese relative alle utenze ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria al di fuori di eventuali progetti specifici inseriti nella programmazione di cui ai successivi articoli;
- c. garantire l'accoglienza dei fruitori della Riserva naturale "Monti Livornesi" ed in generale delle aree protette facenti parte del "Sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi – Isola di Biodiversità" attraverso informazioni specifiche inerenti non solo il territorio sottoposto a tutela ma anche le altre aree protette toscane, pubblicizzando i servizi connessi alla Riserva e fornendo altre informazioni ambientali relative al territorio circostante;
- d. realizzare, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni del territorio, specifici programmi didattico-educativi, laboratori didattici, educazione scientifica ed attività di educazione ambientale in generale, avvalendosi di spazi interni ed esterni appositamente allestiti per tale scopo e di guide ambientali adeguatamente formate ai sensi delle norme vigenti e di altre figure professionali qualificate;

- e. realizzare e incentivare attività di ricerca e di studio, favorendo allo scopo l'accessibilità alle aree interessate compatibilmente con le esigenze di tutela dell'area;
- f. realizzare, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni del territorio, attività di animazione culturale, quali incontri e seminari a carattere divulgativo e/o scientifico su tematiche inerenti le aree protette e la tutela e la conservazione del patrimonio naturale, lo sviluppo sostenibile, il patrimonio storico-artistico, la cultura materiale, i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato ed altre espressioni culturali;
- g. promuovere, previo accordo con la Regione ed in coerenza con la programmazione regionale, attività e/o progetti, anche a carattere pluriennale, riguardanti la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile del territorio ed aventi come punto di riferimento le strutture esistenti e la Riserva naturale in questione;
- h. concorrere, all'interno del territorio di competenza, alla progettazione e realizzazione di specifici interventi di adeguamento della cartellonistica informativa e relativo eventuale adeguamento ed in genere delle strutture funzionali alla fruizione della Riserva, ad eccezione delle strutture già in concessione a soggetti terzi;
- i. concorrere alla progettazione e realizzazione di specifici interventi di adeguamento dei percorsi e degli ambienti qualificanti le Riserve relativamente al territorio di competenza, previa verifica della proprietà e/o titolo d'uso del terreno sul quale insiste il tracciato del sentiero ed eventuale successiva regolarizzazione di tale aspetto;
- j. implementare, per quanto possibile e negli ambiti di competenza, l'attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, che eventualmente può avvalersi anche delle GAV (Guardie Ambientali Volontarie), sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla L.R. 30/2015 nonché dalle misure di salvaguardia della Riserva naturale.

4.3 L'Unione di comuni montana Colline Metallifere, in relazione a quanto programmato annualmente, secondo le modalità definite all'art. 5 e ai relativi stanziamenti economico-finanziari, si impegna a collaborare alla:

- a) conservazione della rete sentieristica ricadente nel Patrimonio Agricolo Forestale nella riserva naturale dei Monti Livornesi con le relative aree attrezzate e punti sosta;
- b) manutenzione della tabellazione di confine della Riserva naturale dei Monti Livornesi, della cartellonistica informativa ed in generale alle strutture riconosciute quali funzionali alla fruizione della riserva facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale.

4.4 Qualora i Comuni e l'Unione di Comuni intendessero apportare modifiche per il miglioramento funzionale delle strutture, della sentieristica e delle attrezzature a servizio della Riserva, le modalità dell'intervento e le relative spese saranno previamente concordate tra le parti, di volta in volta e, anche in questo caso, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base della programmazione regionale.

4.5 Le attività sopra descritte potranno essere realizzate con le modalità di cui all'articolo 9 o in collaborazione con soggetti a carattere ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera c, numero 3) della l.r 30/2015, nel rispetto della normativa del Terzo Settore.

Resta inteso che:

- i rapporti convenzionali attivati con gli Enti del Terzo Settore impegnano esclusivamente le parti che li hanno attivati e non comportano alcun obbligo, presente o futuro, per la Regione ad attivare forme di collaborazione con i medesimi enti per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della Riserva;
- gli enti sottoscrittori rimangono responsabili nei confronti della Regione del corretto svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

4.6 La Regione Toscana si impegna a:

- a. contribuire annualmente, in forma autonoma o concorrente, agli oneri relativi alle attività sopra indicate, alla realizzazione di programmi didattico-educativi, alle attività di educazione ambientale e di animazione culturale o di altri programmi inerenti la valorizzazione delle aree protette e la promozione turistica, in coerenza con la

- programmazione dell'Ente ed in funzione delle proprie disponibilità economiche e finanziarie;
- b. cedere, con successivo atto, in comodato d'uso gratuito al Comune di Rosignano Marittimo i beni presenti a Casale Poggetti e a Villa Pertusati, registrati nell'inventario dei beni mobili e che restano di proprietà della Regione stessa, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna;
 - c. collaborare, in forma autonoma o concorrente, nella verifica della proprietà e/o titolo d'uso dei terreni sul quale insiste la sentieristica e nell'individuazione di eventuali forme per la successiva regolarizzazione di tale aspetto;
 - d. assicurare il raccordo con i Parchi Regionali e con la gestione delle altre Riserve naturali regionali ai fini dell'eventuale attivazione di sinergie nella promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale oltre che nelle attività di conservazione degli habitat e delle specie presenti;
 - e. provvedere, se richiesto, ad organizzare momenti di formazione ed aggiornamento dedicati al corpo di Polizia Municipale e/o associazioni del territorio specifiche di protezione e prevenzione dal danno ambientale e tutela animali sui temi connessi con la protezione della flora e della fauna con specifico riferimento al quadro legislativo e regolamentare vigente nelle Riserve naturali.

4.7 Le parti si impegnano inoltre a valutare la possibilità di attivare congiuntamente specifiche progettualità in materia di tutela della natura e biodiversità, turismo sostenibile, escursionismo, formazione ambientale e naturalistica, sia al fine della partecipazione alle procedure di selezione per l'ottenimento di finanziamenti statali o comunitari, sia per la costituzione di partenariati ed organismi utili al perseguimento delle rispettive competenze istituzionali.

Art. 5 - Programmazione delle attività

5.1 Le attività di cui all'Art. 4 dovranno essere realizzate in coerenza con la programmazione regionale di cui all'art. 12 della L.R. 30/2015.

5.2 Entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno i Comuni e l'Unione di Comuni - sentito il Tavolo di confronto di cui all'articolo 4 comma 5 delle misure di salvaguardia della Riserva, approvate con D.C.R. 30/2020 - formulano nell'ambito della Cabina di regia di cui all'articolo 7 proposte di attività e strategie ai fini dell'individuazione di indirizzi e priorità per la predisposizione, da parte Gruppo tecnico di lavoro, della proposta di attività di cui all'art. 5.3, da porre in essere nell'annualità successiva con particolare riferimento a:

- a. le proposte di iniziative/interventi per l'anno successivo e, a seconda della tipologia delle attività, per il successivo triennio,
- b. le modalità di gestione della Riserva naturale da attuarsi nell'anno successivo relativamente agli impegni assunti, tra cui:
 - l'eventuale apertura dei Centri Visita nei vari periodi dell'anno, con eventuale previsione di estensione dell'orario nei giorni festivi e prefestivi di maggiore affluenza;
 - l'eventuale apertura su richiesta, effettuata con congruo preavviso, in qualunque momento dell'anno, da parte di gruppi e scuole;
 - l'eventuale supporto alla visita ed alla fruizione della Riserva Naturale, nonché alle iniziative di fruizione, educazione e sensibilizzazione organizzate da eventuali e diversi soggetti gestori delle strutture operanti nella Riserva Naturale e di altri soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare attività di servizio e valorizzazione delle aree protette del territorio;
 - l'eventuale attività di promozione, valorizzazione e conservazione anche mediante l'adesione ad iniziative regionali e del territorio;
 - l'eventuale disponibilità delle strutture a servizio della Riserva naturale anche per le attività istituzionali organizzate dalla Regione;

- l'eventuale proposta di specifici interventi di adeguamento dei percorsi e degli ambienti qualificanti le Riserve;
- l'eventuale collaborazione e compartecipazione finanziaria alla realizzazione di iniziative di altri soggetti pubblici e privati interessati alla valorizzazione eco-compatibile del territorio in coerenza con la programmazione regionale e con quanto previsto dalla L.R. 30/2015;
- la definizione degli eventuali interventi di manutenzione di modesta rilevanza degli ambienti che si intendono effettuare nell'anno successivo.

5.3 Entro il 30 Novembre di ogni anno il Gruppo tecnico di lavoro di cui al successivo punto 7, sulla base degli indirizzi e delle priorità individuate della Cabina di Regia, predisponde la proposta tecnica coordinata delle attività da porre in essere nell'annualità successiva, secondo l'Allegato A al D.D. 11579/2018, contenente i temi elencati al punto precedente specificando la proposta di ripartizione delle risorse richieste in funzione dei singoli soggetti che attueranno gli interventi ed indicando eventuali co-finanziamenti.

5.4 La proposta coordinata potrà concorrere alla definizione del Documento Operativo Regionale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano (DOA-PNAT) di cui al comma 4 dell'Art.12 della L.R. 30/2015, nell'ambito del quale potrà essere programmata la necessaria disponibilità finanziaria.

5.5 Per l'anno 2022 le parti condividono di dare avvio alle attività di gestione dei servizi della Riserva dando priorità alle seguenti attività per un valore economico complessivo di Euro 106.000,00:

1. Manutenzione cartellonistica e realizzazione materiale informativo da posizionare alle porte della riserva: spesa complessiva prevista Euro 6.000,00;
2. Attività didattiche con le scuole dei tre Comuni: spesa complessiva prevista Euro 15.000,00;
3. Manutenzione dei tracciati di raccordo della porta nord della riserva con il centro urbano ed il territorio della riserva stessa ai fini escursionistici: spesa complessiva prevista Euro 30.000,00 di cui Euro 15.000,00 finanziati dal Comune di Livorno;
4. Pulizia meccanica vegetazione lungo Acquedotto Leopoldino fra le località di Parrana San Giusto e gli archi di Nugola: spesa complessiva prevista Euro 35.000,00;
5. Manutenzione dell'edificio Casale Poggetti di proprietà del Comune di Rosignano Marittimo: spesa complessiva prevista euro 20.000,00 di cui Euro 10.000,00 finanziati dal Comune di Rosignano Marittimo.

Art.6 - Resoconto delle attività svolte

6.1 Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno i Comuni e l'Unione di Comuni dovranno predisporre ed inviare alla Regione una relazione, redatta ai sensi all'art. 46 c. 4 della L.R. 30/2015 e secondo l'Allegato C al D.D. 11579/2018, che dovrà contenere il resoconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell'anno.

6.2 Alla relazione dovrà essere allegata la rendicontazione per la determinazione dell'importo esigibile in relazione alle risorse assegnate, secondo l'Allegato B al D.D. 11579/2018.

Art. 7 – Cabina di regia e Gruppo tecnico di lavoro permanente

7.1 Per l'intera durata della convenzione è istituita una Cabina di regia costituita dall'Assessore all'ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile della Regione Toscana o suo delegato, dai Sindaci dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo o loro delegati, dal Presidente dell'Unione di Comuni montana Colline metallifere o suo delegato, allo scopo di condividere e coordinare le attività previste dalla convenzione stessa ed analizzare e valutare lo stato di attuazione delle attività in corso ed in generale lo stato di attuazione della

presente convenzione in termini di efficacia per una gestione unitaria del territorio protetto. In particolare la cabina di Regia, sulla base delle proposte di attività e strategie formulate dai comuni e dall'unione di comuni, individua gli indirizzi e le priorità per la formulazione da parte del Gruppo tecnico di lavoro della proposta tecnica di cui all'art. 5.3.

7.2 La Cabina di regia potrà riunirsi su richiesta di ciascuna delle parti a seguito di esigenze specifiche e comunque almeno 1 volta l'anno per la programmazione delle attività da mettere in atto nelle annualità successive secondo quanto riportato all'Art.5. La partecipazione alla Cabina è prevista a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

7.3 A supporto della Cabina di regia di cui al punto precedente è istituito un Gruppo tecnico di lavoro permanente costituito dai seguenti referenti:

- uno nominato per conto della Regione Toscana:
- uno nominato per conto del Comune di Livorno:
- uno nominato per conto del Comune di Collesalveti:
- uno nominato per conto del Comune di Rosignano Marittimo:
- uno nominato per conto dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere:

Il Gruppo tecnico di lavoro, sulla base degli indirizzi e delle priorità individuate della Cabina di Regia, predispone la proposta tecnica coordinata delle attività da porre in essere nell'annualità successiva, connesse alla gestione ed alla valorizzazione della Riserva naturale e del contesto territoriale in cui è inserita, come previsto all'articolo 5.3.

7.4 Al Gruppo tecnico di lavoro potranno essere inviati a partecipare rappresentanti del Museo Provinciale di Storia naturale del Mediterraneo di Livorno e del Museo di Storia naturale di Rosignano Marittimo, del Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G. Bacci" di Livorno (CIBM), e/o istituti universitari e/o altri centri di ricerca e/o studiosi di ambiti naturalistici e/o storico archeologici.

7.5 Ai fini dell'analisi di specifici progetti e/o iniziative potrà essere invitato a partecipare al Gruppo tecnico un rappresentante dei soggetti terzi al quale uno degli Enti firmatari della presente convenzione ha affidato o intende affidare la realizzazione della specifica attività.

Art. 8 – Partecipazione

8.1 La partecipazione degli organismi di rappresentanza sociale ed economica che operano sul territorio ed in generale dei portatori di interesse è garantita nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'Art.4, comma 5 delle misure di salvaguardia della Riserva, approvate con D.C.R. 30/2020, e/o attraverso l'organizzazione di altre iniziative finalizzate all'informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini nella definizione di specifici progetti e programmi di intervento.

8.2 Il Tavolo di confronto, partecipa ogni anno, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, alla definizione degli indirizzi e delle priorità per la formulazione della proposta di attività da porre in essere nell'annualità successiva da parte della Cabina di Regia, anche proponendo a sua volta attività e strategie da porre in essere,.

8.3 Ai sensi del comma 6 dell'Art.4 delle misure di salvaguardia, la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di confronto sono definite con specifico atto della Giunta regionale.

Art. 9 - Risorse finanziarie

9.1 Per l'anno 2022 la Regione Toscana, in coerenza con il DOA 2022 approvato con D.G.R. n. 408 del 11/04/2022, riconosce ai Comuni sottoscrittori un contributo per l'avvio dell'attività gestionale della riserva e in particolare per le attività di cui all'Art. 5.5 complessivamente pari a Euro 70.000,00 di spese correnti a valere sull'annualità 2022 ed euro 11.000,00 di spese correnti a valere sull'annualità 2023 con la seguente ripartizione:

- a favore del Comune di Livorno complessivi Euro 61.000,00 di cui Euro 50.000,00 a valere sull'annualità 2022 per l'attuazione degli interventi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5.5 ed Euro 11.000,00 sull'annualità 2023 per il completamento dell'intervento di cui al punto 4 dell'art. 5.5;
- a favore del Comune di Collesalveti complessivi Euro 5.000,00 per l'attuazione dell'intervento di cui al punto 2 dell'art. 5.5;
- a favore del Comune di Rosignano Marittimo complessivi Euro 15.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui ai punti 2, e 5 dell'art. 5.5

da impegnare con successivo decreto.

9.2 Per l'anno 2022 il Comune di Livorno si impegna a garantire il co-finanziamento dell'intervento di manutenzione dei tracciati di raccordo della porta nord della riserva con il centro urbano ed il territorio della riserva stessa ai fini escursionistici (punto 3 dell'art. 5.5) per l'importo di Euro 15.000,00.

9.3 Per l'anno 2022 il Comune di Rosignano Marittimo si impegna a garantire il co-finanziamento dell'intervento di manutenzione dell'edificio Casale Poggetti (punto 5 dell'art. 5.5) per l'importo di Euro 10.000,00.

9.4 Per le annualità successive la Regione, i Comuni e l'Unione di Comuni si riservano di quantificare la rispettiva partecipazione economica sulla base delle attività che saranno poste in essere, così come definite nella proposta annuale prevista all'Art. 5, in coerenza con la programmazione finanziaria degli Enti nonché delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 10 - Personale

10.1 I Comuni e l'Unione di Comuni si riservano di svolgere le attività oggetto della presente Convenzione in economia o mediante affidamento a soggetti terzi nel rispetto della normativa di settore.

10.2 Il personale impiegato dovrà avere comprovate e specifiche capacità ed esperienza nelle attività previste dalla presente Convenzione; in particolare, in caso di attività di supporto alla visita della Riserva o di programmi didattico-educativi dovrà essere garantito l'impegno di personale con il possesso dei requisiti e della qualifica di cui all'art. 124, comma 2 della L.R. 86/2016.

Art. 11- Iniziative promozionali e rapporti con i media

11.1 La Regione Toscana, i Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo e l'Unione di Comuni montana delle colline metallifere si impegnano a citarsi reciprocamente in ogni iniziativa didattica, promozionale o divulgativa relativamente all'oggetto della presente Convenzione, ivi compresi eventuali studi tecnico scientifici destinati alla pubblicazione su riviste specializzate. L'impostazione di tutto il materiale divulgativo relativo alla Riserva dovrà essere preventivamente

concordato tra le parti eventualmente anche nell'ambito del gruppo tecnico di lavoro di cui all'Art. 7.

Art. 12- Durata della Convenzione

12.1 La presente Convenzione avrà durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione.

12.2 Le parti si impegnano, prima della scadenza, a concordare le modalità di prosecuzione della collaborazione che eventualmente potrà avvenire con la sottoscrizione di un nuovo atto da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta regionale.

12.3 Regione Toscana può concedere su richiesta dei sottoscrittori, espressa in forma scritta, una proroga della Convenzione per un massimo di dodici mesi per motivazioni tecniche legate alla realizzazione delle attività programmate e non concluse entro il termine di scadenza della Convenzione stessa.

Art. 13 - Recesso e decadenza

13.1 La Regione Toscana, i Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo e l'Unione di Comuni montana delle Colline metallifere si riservano di recedere dalla presente Convenzione per gravi e comprovate inadempienze rispetto a quanto previsto agli artt. 3, 4, 5 e 6, previa notifica mediante Posta Elettronica Certificata contenente la sintetica indicazione delle circostanze comprovanti l'inosservanza. In caso di recesso viene fatto salvo il riconoscimento del contributo per le attività già utilmente realizzate alla data del recesso.

13.2 Al verificarsi di qualsiasi situazione giuridica o di fatto che possa comportare l'eventuale risoluzione della presente Convenzione, le parti dovranno reciprocamente darne atto con preavviso scritto di 20 giorni a mezzo di lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata nella quale si dovranno specificare i fatti e/o gli eventi che hanno dato luogo alla richiesta di risoluzione.

13.3 E' ammesso il recesso unilaterale dalla presente Convenzione per motivi di pubblico interesse, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività già utilmente realizzate alla data del recesso stesso.

Art. 14- Riservatezza/Trattamento dati personali

14.1 Per le attività susseguenti alla presente Convenzione che comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui all'oggetto della Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

14.2 A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità della presente convenzione siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;

- i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità della presente convenzione;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Il Soggetto attuatore è titolare autonomo del trattamento dei dati personali di cui entra in possesso a seguito della sottoscrizione della presente convenzione e pertanto dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 15- Firma digitale

15.1 Il presente atto è firmato dalle parti nelle forme previste dall'art.15 della L.241/1990 (accordi tra pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 16- Controversie

16.1 Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 17- Registrazione

17.1 La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Articolo 18- Norme di rinvio

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Enti sottoscrittori:

Per la Regione Toscana :

Per il Comune di Livorno:

Per il Comune di Collesalveti:

Per il Comune di Rosignano Marittimo:

Per l'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere:

Allegati alla presente Convenzione

Allegato A - Cartografia (planimetria della Riserva con indicati i servizi oggetto della Convenzione e legenda descrittiva)